

Atto esente da imposta di bollo e imposta di registro ai
sensi dell'art. 82 del Decreto Legislativo n. 117/2017-----
N. 9408 DI REPERTORIO N. 5380 DI RACCOLTA--

-----MODIFICA DI STATUTO DI ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO-----

-----E VERBALE DI DEPOSITO-----

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

L'anno duemilaventidue, il giorno ventotto, del mese di ot-
tobre.-----

In Milano, nel mio studio in Via Clerici n. 1.-----
Avanti a me Dr. Edoardo Rinaldi, Notaio in Milano, iscritto
presso il Collegio Notarile di Milano, è presente la signo-
ra:-----

PISU MARIA GRAZIA, nata a Legnano il 25 dicembre 1952, domi-
ciliata per la carica presso la sede dell'associazione di
seguito indicata, della cui identità personale io Notaio so-
no certo, la quale dichiara di intervenire al presente atto
nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo del-
l'Associazione riconosciuta denominata-----

-----"ODV Associazione Lombarda Malati Reumatici",-----
in breve "ODV ALOMAR", con sede in Milano, Via Giuditta Si-
doli n. 25, codice fiscale 97047230152, già iscritta al Re-
gistro Generale Regionale del Volontariato - al n. RL - 3147
Sezione A) Sociale, ONLUS di diritto ai sensi dell'art. 10
comma 8 del D.Lgs. 460/1997, iscritta con il n. 2160 nel Re-
gistro delle Persone Giuridiche Private della Regione Lom-
bardia e presso il Registro delle Imprese di Milano-Mon-
za-Brianza-Lodi con il n. MI - 1794704 di Repertorio Econo-
mico Amministrativo,-----
munita dei necessari poteri a quanto infra in forza di deli-
bera dell'assemblea straordinaria dell'Associazione stessa
in data 13 luglio di cui al verbale redatto in data 22 lu-
glio 2019, dal notaio Maria Nives Iannaccone di Seregno al
n. 69889/26715 di repertorio, registrato presso l'Agenzia
delle Entrate, ufficio territoriale di Monza e Brianza in
data 24 luglio 2019 al n. 5358, serie 1T.-----

E quindi detta comparente,-----

-----premessso-----

- che con il verbale in data 22 luglio 2019 n. 69889/26715
di repertorio del notaio Maria Nives Iannaccone di Seregno,
sopra meglio citato, l'assemblea straordinaria della predet-
ta Associazione deliberava quanto segue:-----

"1) di approvare il testo di statuto, come sopra emendato,
che si trova allegato al presente verbale sotto la lettera
"B";-----

2) di autorizzare il Presidente dell'Associazione, con pote-
re di delega, ad apportare alle odierne delibere e all'alle-
gato statuto le eventuali modifiche, soppressioni o aggiunte
che fossero richieste dalle autorità competenti ed in parti-
colare ai fini della iscrizione delle presenti modifiche al
competente Registro delle Persone Giuridiche, al Registro

REGISTRATO PRESSO
L'AGENZIA
DELLE ENTRATE
DI Milano - DP II
il giorno 02/11/2022
al n° 112247 Serie 1T

Imprese, al registro delle Organizzazioni del Volontariato nonché tutto quanto necessario per il buon fine della iscrizione al RUNTS dopo la trasmigrazione prevista dall'art. 54 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017), con ogni inerente potere e facoltà, ivi compresi quelli di sottoscrivere ogni istanza, atto o documento senza che si possa opporre difetto o indeterminatezza di poteri";-----

- che, come previsto dal Decreto n. 561/2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a decorrere dal 23 novembre 2021 ha avuto inizio il processo di trasferimento al Registro Unico Nazionale del Terzo settore dei dati relativi agli enti iscritti nei registri regionali delle Organizzazioni di volontariato, procedimento che ha coinvolto anche la predetta ODV Associazione Lombarda Malati Reumatici;-----

- che in ordine a quanto stabilito dall'art. 31, comma 4, del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106/2020, a cura dell'ufficio della "Città Metropolitana Milano - Area pianificazione e sviluppo economico - Settore politiche del lavoro e welfare" compete la verifica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione al RUNTS degli enti in trasmigrazione ascritti al proprio ambito territoriale;-----

- che il predetto ufficio della "Città Metropolitana Milano - Area pianificazione e sviluppo economico - Settore politiche del lavoro e welfare", con comunicazione inviata all'Associazione a mezzo posta elettronica in data 13 settembre 2022 al n. 138304 di protocollo, chiedeva, tra l'altro:-----

-- di modificare lo statuto prevedendo una disposizione in grado di garantire il rispetto del principio di elettività assembleare dei membri del Consiglio Direttivo;-----

-- di allegare, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 117/2017, l'attestazione notarile sulla conformità dello statuto al D.Lgs. 117/2017 e sulla sussistenza del patrimonio minimo di cui all'art. 22, comma 4, del D.Lgs. 117/2017, indicante l'ammontare del patrimonio netto,-----

-----tutto ciò premesso,-----

la signora PISU MARIA GRAZIA, in esecuzione dei poteri a lei conferiti dall'assemblea straordinaria della ODV Associazione Lombarda Malati Reumatici sopra indicata, al fine di ottemperare a quanto richiesto dall'ufficio della "Città Metropolitana Milano - Area pianificazione e sviluppo economico - Settore politiche del lavoro e welfare", competente per la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione degli enti nelle rispettive sezioni del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi di quanto disposto dall'art. 54 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017), dichiara:-----

- di modificare l'articolo 19.6 dello statuto dell'Associazione, allegato sotto la lettera "B" al verbale di assemblea in data 22 luglio 2019, come sopra meglio indicato, articolo

che assumerà il seguente letterale tenore:-----

"6. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili. In caso di dimissioni o di decesso di un Consigliere subentra in carica il primo dei non eletti. In mancanza della graduatoria dei non eletti o quando questa sia esaurita, si procederà a convocare l'assemblea degli Associati per la nomina del Consigliere o dei Consiglieri mancanti. La vacanza, comunque determinata, della metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo comporta la decadenza del medesimo.";-----

- di precisare che nell'art. 1.4 dello statuto medesimo per mero errore materiale era rimasta l'indicazione dell'indirizzo della sede legale dell'Associazione, propone quindi di rettificarlo sostituendo all'attuale il seguente:-----

"4. L'associazione ha sede legale in Milano."-----

La comparente mi presenta quindi e mi richiede di ricevere in deposito nei miei atti per la debita custodia, la relazione di stima del patrimonio della predetta ODV Associazione Lombarda Malati Reumatici redatta dal Presidente dell'Organo di controllo della medesima Associazione, signor LEONE Dott. GIORGIO, nato a Bergamo il 15 giugno 1962, domiciliato a Milano, Via Giuditta Sidoli n. 25, C.F. LNE GRG 62H15 A794Z, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano al n. 2771 e nel Registro dei Revisori Legali dei conti al n. 64984 con Decreto Ministeriale in data 13 giugno 1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 46-bis del 16 giugno 1995, relazione di stima aggiornata alla data del 31 agosto 2022 e asseverata di giuramento con verbale ricevuto in data odierna da me notaio.-----

Aderendo alla richiesta io Notaio ricevo in deposito nei miei atti sotto la lettera **"A"** la suddetta relazione di stima, unitamente al verbale di asseverazione.-----

Dalla suddetta relazione di stima risulta che il patrimonio netto dell'associazione alla data del 31 agosto 2022 è pari a Euro 193.000,00 (centonovantatremila virgola zero zero).----

La signora PISU MARIA GRAZIA, nella sua predetta qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione, dichiara che dalla data del 31 agosto 2022 non sono intervenute modificazioni nella situazione economico-patrimoniale dell'ente idonee a determinare una riduzione del patrimonio netto tale da incidere sul minimo patrimoniale richiesto dalla legge.-----

La signora PISU MARIA GRAZIA dà atto infine che il testo di statuto aggiornato è quello che, firmato dalla comparente e da me Notaio, omessane la lettura per espressa dispensa avuta dalla comparente stessa, si allega al presente atto sotto la lettera **"B"**.-----

Si invoca l'applicazione delle disposizioni agevolative contenute nell'articolo 82 del Decreto Legislativo n. 117/2017 nonché l'esenzione da imposta di bollo ai sensi dell'art. 27

bis del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642.-----

Si omette la lettura di quanto allegato per espressa dispensa a me Notaio data dalla parte.-----

La sottoscrizione avviene alle ore sedici e quindici minuti. Questo atto è da me Notaio letto alla parte che lo approva; è scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia in parte di mio pugno su un foglio per tre intere facciate e la presente sin qui.-----

F.to: Maria Grazia Pisu-----

F.to: EDOARDO RINALDI (L.T.)-----

Dott. Giorgio Leone
COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE

Via Sidoli, 25
20129 MILANO
Tel. 02/747055
Mail: giorgioleone51@gmail.com



RELAZIONE DI STIMA DEL PATRIMONIO SOCIALE DELL'ASSOCIAZIONE LOMBARDA MALATI REUMATICI – “ALOMAR”

Il sottoscritto Giorgio LEONE, nato a Bergamo il 15/06/1962, domiciliato in Milano, Via Sidoli, 25, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano al N° 2771, Revisore Contabile iscritto nel Registro dei Revisori Contabili al N° 64984 essendo stato incaricato dall'Associazione “ALOMAR” C.F. 97047230152 in data 14/10/2022 di redigere la perizia di stima del patrimonio dell'associazione per iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) espone quanto segue. L'Associazione “ALOMAR” associazione di volontariato con personalità giuridica, ONLUS di diritto è stata costituita in data 15/07/1986.

La sede legale attualmente è in Milano Via Sidoli, 25 mentre la sede operativa è presso ASST Gaetano Pini sempre in Milano Piazza Cardinal Ferrari, 1.

L'Associazione organizza e gestisce attività ricreative di interesse sociale nell'ambito delle conoscenze delle malattie reumatiche, fornisce interventi e servizi sociali, nonché prestazioni socio-sanitarie. Le attività sono svolte a favore di terzi avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti. Nell'esecuzione del mandato conferitogli il sottoscritto professionista ha ritenuto suo principale dovere uniformarsi agli scopi che il dettato normativo intende perseguire. Fatte queste premesse il sottoscritto procede alla valutazione del patrimonio dell'associazione in base al bilancio infrannuale al 31/08/2022 dell'associazione fornito e sottoscritto dal legale rappresentante.

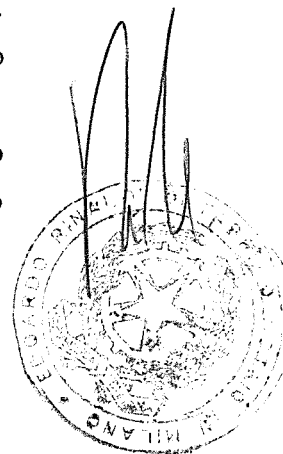
I valori sono espressi in unità di Euro.

ATTIVO

TITOLI

Sono costituiti da una polizza assicurativa di nominali Euro 50.000.

Si ritiene di confermare il valore nominale come valore di perizia in quanto non si hanno elementi che inducano a ritenere che il suo valore si sia svalutato.



Giorgio Leone
Giorgio Leone

Dott. Giorgio Leone
COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE

*Via Sidoli, 25
20129 MILANO
Tel. 02/747055
Mail: giorgioleone51@gmail.com*

DISPONIBILITA'

Esiste numerario in cassa pari a € 1.317 e rapporti creditizi presso i seguenti istituti di credito:

INTESA SAN PAOLO	€	113.180
C/C Postale	€	27.215
CARTE PREPAGATE	€	<u>2.613</u>
TOTALE DISPONIBILITA'	€	144.325

<u>TOTALE ATTIVO</u>	€	194.325
-----------------------------	---	---------

PASSIVO

DEBITI

FORNITORI	€	831
RITENUTE	€	<u>240</u>
TOTALE DEBITI	€	1.071

PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto risultante 31/08/2022 data di riferimento della perizia è pari ad Euro 193.254 ed è così calcolato:

ATTIVO	€	194.325
PASSIVO	€	1.071
PATRIMONIO NETTO	€	193.254

Dott. Giorgio Leone
COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE

*Via Sidoli, 25
20129 MILANO
Tel. 02/747055
Mail: giorgioleone51@gmail.com*

Valore che si ritiene di arrotondare ad Euro **193.000**.

Il sottoscritto perito in esecuzione del mandato conferito

Dichiara

Che il valore del patrimonio dell'associazione "ALOMAR" C.F. 97047230152 con sede legale in Milano Via Sidoli, 25 alla data del 31/08/2022 è pari ad Euro 193.000 (Centonovantatremilaeuro)

Attesta

Pertanto, che tale valore non è inferiore al minimo richiesto dall'art. 22 comma 4 D.Lgs 117 del 2017 di euro 15.000 (Quindicimilaeuro)

Con quanto sopra esposto, il sottoscritto ritiene di aver assolto l'incarico affidatogli in ottemperanza alle norme di legge ed ai principi della tecnica professionale.

Milano, 20/10/2022

Dott. Giorgio Leone

Giorgio Leone
Giorgio Leone



Imposta di bollo assolta in modo virtuale dallo studio Iannaccone-Rinaldi Notai Associati tramite l'autorizzazione prot. n. 397660/2012 del 3 gennaio 2013 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Milano - Ufficio Territoriale di Milano 2.-----
N.3407 DI REPERTORIO-----

-----**VERBALE DI ASSEVERAZIONE**-----

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

L'anno duemilaventidue, il giorno ventotto del mese di ottobre.-----

In Milano, nel mio studio in Via Clerici n. 1.-----

Avanti a me Dr. Edoardo Rinaldi, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è personalmente comparso il signor:-----

LEONE Dott. GIORGIO, nato a Bergamo il 15 giugno 1962, domiciliato in Milano, Via Giuditta Sidoli n. 25,-----

C.F. LNE GRG 62H15 A794Z,-----

iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano al n. 2771 e nel Registro dei Revisori Legali dei conti al n. 64984 con Decreto Ministeriale in data 13 giugno 1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 46-bis del 16 giugno 1995.-----

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi presenta una relazione di stima che precede il presente atto, composta da due fogli, il primo scritto su entrambe la facciate e il secondo scritto solo sulla prima facciata, relazione inerente alla determinazione del valore alla data del 31 agosto 2022 del patrimonio dell'Associazione riconosciuta denominata "ODV Associazione Lombarda Malati Reumatici", in breve "ODV ALOMAR", con sede in Milano, Via Giuditta Sidoli n. 25, codice fiscale 97047230152, già iscritta al Registro Generale Regionale del Volontariato - al n. RL - 3147 Sezione A) Sociale, ONLUS di diritto ai sensi dell'art. 10 comma 8 del D.Lgs. 460/1997, iscritta con il n. 2160 nel Registro delle Persone Giuridiche Private della Regione Lombardia e presso il Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi con il n. 1794704 di Repertorio Economico Amministrativo.-----

Il comparente mi dichiara quindi che la relazione di stima è stata redatta, ai sensi dell'art. 22 del Decreto Legislativo n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), su incarico della predetta Associazione denominata "ODV Associazione Lombarda Malati Reumatici" sopra indicata, e mi richiede di asseverarla.-----

Aderendo alla richiesta io Notaio ammonisco ai sensi di legge il comparente, il quale presta il giuramento di rito ripetendo la formula:-----

"Giuro di aver bene e fedelmente proceduto alle operazioni a me affidate e di non aver avuto altro scopo che quello di far conoscere la verità".-----

Questo atto è da me Notaio letto alla parte che lo approva;
è scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia in
parte di mio pugno su un foglio per una intera facciata e la
presente sin qui.-----

Giorgio Leone
Giorgio Leone

Edu Ndu



Allegato "B" al n. 9408/5380 di repertorio

STATUTO

"ODV Associazione Lombarda Malati Reumatici" in breve "ODV ALOMAR"

Premessa storica

1. L'Associazione Lombarda Malati Reumatici è una organizzazione di volontariato con personalità giuridica, denominata anche ALOMAR, costituita il 15 luglio 1986.

È associata ANMAR (ASSOCIAZIONE NAZIONALE MALATI REUMATICI) con sede in Roma, Codice Fiscale 90030350327.

2. È ONLUS di diritto ai sensi dell'art. 10 comma 8 del D. Lgs. 460/1997.

3. Il 26 maggio 2009 è stato redatto lo Statuto immediatamente precedente a quello attuale.

4. È iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche della Regione Lombardia con il n. 2160 in forza di Decreto della Regione Lombardia n. 16697 del 15 novembre 2005.

5. È iscritta nel Registro Generale Regionale del Volontariato della Regione Lombardia con il n. RL - 3147 in forza del Decreto n. 3632 del 7 maggio 2015, già precedentemente iscritta al foglio 120 progressivo 478 in forza di Decreto n. 51517 del 27 gennaio 1994.

Articolo 1 - Costituzione, denominazione, sede

1. È costituita l'Organizzazione di Volontariato (ODV) denominata "ODV Associazione Lombarda Malati Reumatici" in breve "ODV ALOMAR". Nella stesura del presente statuto i termini Organizzazione e Associazione identificano lo stesso soggetto, se non diversamente specificato.

2. L'associazione integra la propria denominazione in "ODV Associazione Lombarda Malati Reumatici Ente del Terzo Settore", in breve "ODV ALOMAR ETS", a seguito dell'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore in breve RUNTS come previsto dal D. Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore).

L'associazione, in quanto ONLUS di diritto ai sensi dell'art. 10 comma 8 del D. Lgs. 460/1997, manterrà tale disciplina fiscale sino al termine di cui all'articolo 104, comma 2 del D. Lgs. n. 117/2017.

3. L'associazione esaurisce le proprie finalità nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

4. L'associazione ha sede legale in Milano.

5. Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 2 - Statuto, efficacia e valutazione

1. L'associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e integrazioni, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

2. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti

all'organizzazione, esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

3. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile e dalle norme in vigore.

4. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari se non demandati ad altro organo dell'associazione.

Articolo 3 - Scopi

1. L'associazione non ha scopo di lucro, è apolitica, apartitica e aconfessionale. L'ordinamento interno è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione associativa senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

2. L'associazione con l'azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e si propone i seguenti scopi:

a. svolgere azione divulgativa ed educativa nei confronti dei propri iscritti, dei pazienti reumatici in generale e dell'opinione pubblica affinché prendano coscienza dell'importanza socio-economica e delle problematiche connesse alle patologie reumatiche attraverso i mezzi e i canali più adeguati;

b. promuovere e realizzare, con la collaborazione di specialisti, incontri individuali o di gruppi di malati e loro familiari; istituire corsi di economia articolare o di altre discipline atte a migliorare le condizioni fisiche e la qualità della vita dei pazienti reumatici;

c. sensibilizzare e collaborare con le Istituzioni pubbliche sulla necessità di potenziare l'attività preventiva, curativa e riabilitativa in campo reumatologico secondo le più recenti acquisizioni in materia;

d. acquisire i mezzi finanziari utili alla sua gestione e promuovere ogni iniziativa che valga a potenziare l'attività dell'associazione stessa;

e. promuovere l'acquisizione di fondi per attuare iniziative come l'eliminazione delle barriere architettoniche o acquistare attrezzature e apparecchi al fine di migliorare l'assistenza ai pazienti reumatici principalmente presso istituzioni pubbliche della Regione;

f. far parte, svolgere i compiti istituzionali in collaborazione con l'Associazione Nazionale Malati Reumatici ONLUS in breve ANMAR, Gruppi per patologie, federazioni, fondazioni e associazioni aventi le stesse finalità;

g. collaborare anche con società scientifiche ed eventualmente promuovere proposte di ricerca scientifica mediante bandi di borse di studio o premi;

h. organizzare corsi di aggiornamento e autogestione

preferibilmente per gruppi di patologie mediante periodici incontri con medici e malati e professionisti del settore;

i. sostenere i piccoli affetti da malattie reumatiche contribuendo a rendere meno traumatico il loro soggiorno in ambito ospedaliero;

j. stipulare convenzioni al fine di agevolare i malati reumatici nell'acquisizione di beni e servizi finalizzati al miglioramento della qualità della vita;

k. l'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi associativi.

Articolo 4 - Attività

Per il raggiungimento di tali scopi, l'Organizzazione di Volontariato svolge in via principale le seguenti attività:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale nell'ambito delle conoscenze delle malattie reumatiche, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al primo comma dell'art. 5 D. Lgs. 117/2017, lett. i);

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'art 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104, e alla legge 22 giugno 2016 n.112 e successive modificazioni, di cui al primo comma dell'art. 5 D. Lgs. 117/2017, lett. a);

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni, di cui al primo comma dell'art. 5 D. Lgs. 117/2017, lett. c).

Per l'attività di interesse generale, come sopra individuata, l'associazione non può ricevere alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Le attività di interesse generale per il raggiungimento degli scopi statuari, sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti, enti, associati in conformità all'art. 32 del D. Lgs. 117/2017.

Il Consiglio Direttivo potrà individuare per il raggiungimento dei propri scopi anche attività diverse da quelle previste dall'articolo 5 del Decreto 117/2017 e s.m.i. di tipo secondario e strumentale, come previsto dall'art. 6 del citato decreto, rispetto alle attività di interesse generale secondo criteri e limiti definiti dalle norme di riferimento.

Il Consiglio Direttivo potrà individuare, inoltre, qualsiasi altra attività culturale o ricreativa, economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il miglior raggiungimento degli scopi associativi, secondo criteri e limiti definitivi dalle norme di riferimento.

Il Consiglio Direttivo potrà, per scopi di autofinanziamento e

senza scopo di lucro, individuare ed esercitare attività marginali previste dalla normativa vigente.

Articolo 5. Durata

1. La durata dell'associazione è illimitata.
2. L'associazione potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea approvata col voto favorevole di almeno tre quarti di tutti gli associati.

Articolo 6 - Patrimonio

1. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è interamente utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza alcun fine di lucro.
2. Il patrimonio dell'associazione è costituito:
 - a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
 - b) da eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;
 - c) da eventuali donazioni, erogazioni e lasciti testamentari che sono accettati con beneficio d'inventario;
 - d) da rendite patrimoniali;
 - e) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione, dalla legge regionale e dai principi generali dell'ordinamento giuridico.
3. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 7 - Delle risorse economiche

Le entrate dell'associazione sono utilizzate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento previsto dagli scopi statutari, senza alcun fine di lucro e sono costituite da:

- a) quote associative da versare all'atto dell'iscrizione e ad ogni annualità successiva;
- b) contributi pubblici o privati a sostegno delle attività e dei progetti dell'associazione;
- c) utili derivanti da manifestazioni e partecipazione ad esse collegate, pubblicazione di documenti, atti congressi, vendita libri o altro;
- d) ogni altra entrata derivante da attività commerciali, di tipo secondario e strumentale;
- e) donazioni, lasciti, erogazioni liberali di privati;
- f) utili o avanzi di gestione che devono essere impiegati per la realizzazione degli scopi associativi;
- g) rimborsi da convenzioni;

h) contributi derivanti da convenzioni con Enti pubblici o privati;

i) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione, dalla legge regionale e dai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Articolo 8 - Delle scritture contabili e della rendicontazione economica e sociale

1. I documenti di bilancio, consuntivo e preventivo del successivo esercizio, dell'Associazione sono redatti su base annuale: dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. Il Consiglio Direttivo gestisce tramite il tesoriere le scritture contabili dell'associazione di cui al punto 1 nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'articolo 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017. Il bilancio predisposto, verificato e approvato dal Consiglio direttivo verrà successivamente posto all'approvazione dell'assemblea ordinaria entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

3. Il bilancio di esercizio è redatto nei modi previsti dall'articolo 13 del decreto legislativo 117/2017.

Articolo 9 - Pubblicità e trasparenza

1. Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, e dei libri previsti dal Codice del Terzo Settore. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione degli associati per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui si avvale l'associazione. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate a qualsiasi consigliere

2. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali entro 20 giorni dalla richiesta presso la sede dell'organizzazione di volontariato o altro indirizzo indicato dalla segreteria dell'associazione secondo le modalità previste dal Consiglio Direttivo da apposita delibera o regolamento interno (art. 15 comma 3 D. Lgs. 117/2017).

Articolo 10 - Volontari e attività di volontariato

1. L'associazione si avvale prevalentemente di volontari, nello svolgimento delle proprie attività.

2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite con apposito regolamento dal Consiglio Direttivo nel rispetto della normativa vigente in materia.

3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

4. Per le attività di volontariato si fa riferimento agli articoli 17 e 18 del D. Lgs. 117/2017.

5. Con delibera del Consiglio Direttivo saranno valutate le attività di volontariato necessarie di volta in volta

dall'associazione. I volontari devono essere iscritti in apposito Registro tenuto dall'Associazione e devono essere assicurati contro infortuni e malattie connessi allo svolgimento della loro attività.

Articolo 11 - Associati

1. Il numero degli associati è illimitato. Possono essere associati dell'associazione, senza alcuna forma di discriminazione, le persone fisiche e giuridiche che condividono gli scopi dell'associazione nonché enti del terzo settore o enti senza scopo di lucro come stabilito dal D. Lgs. 117/2017.

Nell'Associazione esistono quattro categorie di associati, tutti con i medesimi diritti e doveri: ordinari, fondatori, onorari e sostenitori.

2. Può essere associato Ordinario il paziente affetto da malattie reumatiche e i suoi parenti diretti e affini entro il terzo grado e chiunque, persona fisica o giuridica, che sia strettamente interessata alle malattie reumatiche. Sono associati Ordinari anche le persone fisiche o giuridiche e gli enti del terzo settore che aderiscono agli scopi dell'associazione prestando un'attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso.

3. Fondatori: sono associati Fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'atto costitutivo.

4. Onorari: sono associati onorari le personalità fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'associazione.

5. Sostenitori: sono associati sostenitori medici, in particolare specialisti in reumatologia, ortopedia e fisioterapia, psicologi, assistenti sanitari e sociali, nonché Associazioni o enti le cui finalità e scopi statutarî siano affini a quelli dell'ALOMAR.

6. Gli associati fondatori, onorari e sostenitori vengono definiti con apposita delibera del Consiglio Direttivo.

7. La qualifica di associato onorario è determinata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera. Gli associati onorari possono partecipare con parere consultivo ai lavori del Consiglio Direttivo e delle assemblee.

8. I soggetti che presentano domanda di ammissione ad ALOMAR, verseranno all'atto dell'iscrizione la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo e dovranno attenersi al presente statuto ed osservare gli eventuali regolamenti e delibere adottate dagli organi dell'associazione.

9. L'associazione può diventare associato di altri enti del terzo settore o altri enti senza scopo di lucro. L'associazione può ammettere nella propria organizzazione come associati altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro alle condizioni e nei modi stabiliti dall'articolo 32 del D. Lgs. 117/2017.

Il Consiglio Direttivo redigerà il relativo regolamento attuativo per quanto concerne l'applicabilità dei commi

precedenti.

10. Le persone fisiche, le persone giuridiche o gli enti del terzo settore che intendono diventare associati dell'associazione dovranno presentare richiesta presso la sede ALOMAR o sul sito dell'Associazione.

Coloro che chiedono di diventare associati possono usufruire dei servizi di informazione e assistenza nel momento in cui presentano la documentazione richiesta e versano la quota associativa.

Il Consiglio Direttivo, durante la prima adunanza utile, deve deliberare in merito alle domande come sopra pervenute. In caso di delibera favorevole, l'Associato ha il diritto di essere iscritto nel Libro degli Associati e, da tale iscrizione, l'Associato acquista il diritto di voto.

La eventuale delibera di rigetto della domanda di ammissione dovrà essere motivata e trasmessa all'interessato, il quale potrà chiedere il riesame della domanda alla prima riunione utile dell'Assemblea degli Associati, corredando la domanda di ammissione con la documentazione ritenuta più opportuna.

Articolo 12 - Diritti e doveri degli associati

Gli associati dell'associazione hanno diritto di:

- a) frequentare i locali dell'associazione e di partecipare a tutte le iniziative ed alle attività dalla stessa organizzate;
- b) eleggere gli organi dell'Associazione e di essere eletti negli stessi;
- c) essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- d) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, consultare i verbali;
- e) votare in assemblea purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale;
- f) esaminare i libri sociali come previsto dal precedente articolo 9;
- g) ciascun associato ha diritto ad un voto.

Gli associati hanno il dovere di:

- h) rispettare il presente statuto, del relativo regolamento di attuazione, degli altri eventuali regolamenti interni e di tutte le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
- i) rispettare l'etica dell'associazione evitando incompatibilità di qualsiasi genere;
- l) non attuare iniziative che si rilevano in contrasto con gli scopi statutari;
- m) svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- n) versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito. La quota associativa è personale e non può essere

trasferita a terzi o rivalutata né è rimborsabile.

Articolo 13 - Perdita della qualità di associato

1. La qualità di associato si perde per:

- a) decesso;
- b) decadenza per mancato versamento della quota associativa: l'associato che non versi la quota annuale di partecipazione entro l'anno in corso si intende automaticamente decaduto a partire dall'anno successivo; il Consiglio Direttivo può decidere con apposita delibera motivata una variazione del periodo temporale di tolleranza durante il quale l'associato moroso non si considera ancora decaduto per il mancato versamento della quota associativa e dunque non perda i propri diritti verso l'associazione;
- c) Dimissioni: ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta.
- d) Espulsione: il Collegio dei probiviri, su richiesta del Consiglio Direttivo, delibera l'espulsione previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendono incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

2. Gli associati, che abbiano cessato di appartenere all'associazione per qualsiasi causa, non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa, né alla restituzione delle quote associative.

Articolo 14 - Organi dell'associazione

1. Gli organi dell'associazione sono:

- a) Assemblea degli associati convocata in via ordinaria e in via straordinaria;
- b) Consiglio Direttivo;
- c) Presidente del Consiglio Direttivo;
- d) Collegio dei Probiviri;
- e) Organo di Controllo;
- f) Comitato Scientifico.

2. Tutte le cariche sono gratuite salvo rimborso spese effettivamente sostenute e documentate, nell'interesse dell'associazione, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 24.

3. Il Consiglio Direttivo redige e modifica il regolamento applicativo per il rimborso delle spese.

Articolo 15 - Assemblea

1. L'assemblea è composta dagli associati dell'organizzazione che siano iscritti sul Libro degli Associati ed è l'organo sovrano.

2. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in mancanza, nell'ordine, dal Vice Presidente o dal

Consigliere più anziano tra i presenti.

4. L'assemblea degli associati è convocata ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o in seguito a delibera del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un decimo degli associati e comunque almeno una volta all'anno. La convocazione, con il relativo ordine del giorno, avviene mediante comunicazione scritta effettuata per posta elettronica, posta ordinaria, fax, o con qualunque altro mezzo che assicuri l'avvenuta ricezione e può inoltre essere pubblicata sul sito web ALOMAR, sulle bacheche delle Sezioni, nel Notiziario ALOMAR o con altro valido mezzo di diffusione dell'informazione e sarà inviata/pubblicata almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Tra la prima e la seconda convocazione devono intercorrere almeno 24 ore.

5. Partecipano all'Assemblea, con diritto di voto, tutti gli associati iscritti nel Libro degli Associati e in regola con la quota associativa. Tutti i partecipanti al voto devono essere maggiorenni.

6. Ciascun associato dell'associazione, persona fisica o giuridica o ente ha diritto ad un solo voto.

7. Ogni associato può conferire delega ad altro associato. Ciascun associato può essere portatore di non più di tre deleghe.

8. È ammessa l'espressione di voto per corrispondenza o in via elettronica previa valutazione dell'applicabilità da parte del Consiglio Direttivo e comunque purché sia possibile verificare l'identità dell'Associato che partecipa e vota.

9. Delle riunioni dell'Assemblea si redige un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione agli associati.

10. In caso di rinnovo delle cariche il Presidente dell'assemblea nomina un segretario e due scrutatori tra i presenti all'assemblea.

11. Le decisioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti gli associati sia dissenzienti che assenti.

12. Ogni associato ha il diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente; ha diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi, ha diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.

13. Le assemblee possono essere svolte anche per più ambiti territoriali o provinciali come previsto dall'articolo 24, comma 5 del D. Lgs. 117/2017. Il Consiglio Direttivo tramite apposito regolamento disciplinerà la costituzione e lo svolgimento delle assemblee separate, anche rispetto a specifiche materie e alla elezione degli organi associativi, valutata la fattibilità.

Articolo 16 - Competenze dell'assemblea.

1. L'assemblea:

a) nomina e revoca i componenti degli organi associativi;

- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto legale della revisione dei conti;
- c) approva il bilancio d'esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- f) approva eventuali regolamenti;
- g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Articolo 17 - Assemblea ordinaria.

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti.
2. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti presenti.
3. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli appartenenti all'organo di amministrazione e il Tesoriere non hanno diritto di voto.
4. L'Assemblea Ordinaria delibera:
 - a) sul bilancio preventivo e consuntivo, entro 120 giorni dalla fine dell'esercizio precedente;
 - b) sulle direttive generali dell'associazione;
 - c) sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, del revisore, del Collegio dei Probiviri, nonché del Comitato Scientifico;
 - d) su tutto quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto.

Articolo 18 - Assemblea straordinaria.

1. L'Assemblea Straordinaria delibera:
 - a) sulle modifiche all'Atto Costitutivo e dello Statuto, che devono essere proposte per iscritto;
 - b) sullo scioglimento dell'associazione e conseguente devoluzione del patrimonio dell'associazione.
2. L'Assemblea, in prima convocazione, delibera con la presenza di almeno la metà degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non può avvenire nello stesso giorno della prima ma almeno 24 ore dopo, la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, purché sia approvata con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria riguardanti lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio devono essere prese con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Articolo 19 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'associazione ed è dotato di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciutigli dalla legge e dallo statuto.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque membri fino ad un massimo di tredici membri, compresi il Presidente ed il Vice Presidente.
3. I componenti del Consiglio Direttivo devono essere associati dell'associazione in regola con il pagamento delle quote associative.
4. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed è rieleggibile ed è eletto tramite Assemblea generale.
5. Le eventuali sezioni territoriali vengono stabilite dal Consiglio Direttivo.
6. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili. In caso di dimissioni o di decesso di un Consigliere subentra in carica il primo dei non eletti. In mancanza della graduatoria dei non eletti o quando questa sia esaurita, si procederà a convocare l'assemblea degli Associati per la nomina del Consigliere o dei Consiglieri mancanti. La vacanza, comunque determinata, della metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo comporta la decadenza del medesimo.
7. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta all'anno e tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. Le riunioni possono essere effettuate anche tramite tecnologie informatiche che consentano di accertare l'identità dei partecipanti.
8. L'avviso di convocazione deve essere inviato otto giorni prima anche tramite tecnologie informatiche che garantiscano l'avvenuta ricezione, per comprovati motivi di urgenza i termini per la convocazione possono essere ridotti.
9. Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono essere invitati a partecipare, associati, volontari, esperti esterni rappresentanti di eventuali sessioni di lavoro interne tutti con parere consultivo.
10. Il Consiglio Direttivo è ritenuto valido:
 - a) in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Consiglieri;
 - b) in seconda convocazione, che non può avvenire a meno di 24 ore dalla prima convocazione, qualunque sia il numero dei Consiglieri.
11. Ogni componente il Consiglio Direttivo ha diritto ad un solo voto. Non sono ammesse deleghe.
12. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.
13. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta di presenti.
14. Fermo restando quanto rimesso alla sua competenza da altre norme contenute nello statuto, il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) nominare il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere scegliendoli dai rispettivi elenchi di candidati redatti dal Presidente;
- b) eleggere nel proprio seno un Presidente a maggioranza assoluta dei suoi membri;
- c) compiere gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione rendendo il conto della gestione all'assemblea degli associati in sede di approvazione dei bilanci annuali;
- d) approvare il bilancio consuntivo e preventivo dell'associazione, sottoponendolo all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- e) predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si rendessero necessari da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- f) fissare le norme per il funzionamento dell'associazione;
- g) disporre l'esecuzione delle decisioni adottate dall'assemblea degli associati in conformità al presente statuto;
- h) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal presidente per motivi di comprovata necessità e urgenza;
- i) pianificare l'eventuale assunzione di personale dipendente e/o stringere rapporti di collaborazione di qualsiasi natura che si rendano necessari per lo svolgimento dell'attività dell'associazione;
- j) curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
- k) curare l'organizzazione di tutte le attività dell'associazione;
- l) adottare atti a carattere patrimoniale e finanziario.

15. Il Consiglio Direttivo redige e modifica il regolamento delle Sezioni, ratifica la costituzione delle Sezioni e dei Distaccamenti e ha facoltà di nominare le commissioni che, di volta in volta, si rendessero necessarie per un migliore e più spedito funzionamento dell'associazione; nonché di nominare procuratori per determinati atti o per determinate categorie di atti.

16. Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto dal Segretario, su apposito libro, il relativo verbale, che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

17. Qualora il Consiglio Direttivo lo ritenesse opportuno può nominare al suo interno un Comitato Esecutivo di tre membri al quale possono essere delegate attribuzioni del Consiglio Direttivo, fatta eccezione per la redazione del bilancio. I membri del Comitato Esecutivo devono essere scelti tra i più competenti nella materia delle malattie reumatiche oppure tra persone che abbiano comprovata esperienza nel settore della governance di enti non profit.

Articolo 20 - Presidente

1. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie

tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

2. Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi componenti.

3. Il Presidente ed in sua assenza il Vice Presidente, ha la firma e la rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi e in giudizio.

4. Il Presidente:

a) redige un elenco di massimo tre nominativi per la carica di segretario composto da associati anche non membri del Consiglio Direttivo;

b) redige un elenco di tre nominativi per la carica di tesoriere, elenco che può essere composto da non associati ed estranei al Consiglio Direttivo, scelti per le loro qualifiche o specializzazioni professionali e per la loro competenza tecnica;

c) redige un elenco di tre nominativi tra i membri del Consiglio Direttivo per la carica di Vice Presidente.

5. Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti, a seguito di motivazioni valide valutate dal Collegio dei Probiviri.

6. Il Presidente è rieleggibile.

7. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo, convoca l'Assemblea ordinaria e straordinaria, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

8. Il vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

9. In caso di dimissioni o di decesso, il nuovo Presidente è eletto dai membri del Consiglio Direttivo entro un mese dalla cessazione delle sue funzioni.

10. Il Presidente, su incarico del Consiglio Direttivo, redige annualmente una relazione sull'attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dello stesso Consiglio Direttivo da allegare al bilancio consuntivo e preventivo.

11. Il Consiglio Direttivo potrà, tramite apposita delibera, trasferire alcuni poteri propri del consiglio direttamente al Presidente, nei limiti consentiti dalle norme.

Articolo 21 - Ufficio di Presidenza

1. L'ufficio di Presidenza è costituito dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario e dal Tesoriere.

2. L'Ufficio di Presidenza si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno ed è validamente costituito con un numero minimo di tre membri.

3. Il Vice Presidente esercita le stesse funzioni del Presidente tutte le volte che questi ne sia impedito.

4. Qualora il Presidente fosse indisponibile permanentemente, il Vicepresidente lo sostituirà in ogni sua funzione fino alla

convocazione del Consiglio Direttivo che eleggerà il nuovo Presidente.

5. Nel caso in cui fosse indisponibile permanentemente un altro membro dell'Ufficio di Presidenza, questi verrà sostituito al più presto da un nuovo eletto secondo quanto stabilito dal presente statuto.

Articolo 22 - Il Segretario

Il Segretario è responsabile:

- a) dell'esecuzione delle disposizioni emanate dal Presidente e di quelle emanate dalle delibere del Consiglio Direttivo;
- b) della redazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo sugli appositi libri.

Articolo 23 - Il Tesoriere

1. Il Tesoriere:

- a) esegue incarichi di amministrazione ordinaria dell'associazione su specifiche indicazioni del Consiglio Direttivo e predispone i dati per il bilancio di previsione e per il bilancio consuntivo da fornire al Consiglio Direttivo per la redazione del rendiconto;
- b) può inoltre, su mandato del Consiglio Direttivo, aprire conti correnti presso Istituti bancari e presso l'Amministrazione postale con tutte le facoltà di deposito, girata dei titoli ed emissione di assegni fino alla concorrenza della somma a disposizione sui predetti conti;
- c) provvede ai pagamenti previsti nel bilancio;
- d) il Tesoriere può effettuare spese e adempiere obbligazioni non previste dal bilancio solo dopo esplicita approvazione del Consiglio Direttivo.

Articolo 24 - Organo di controllo, Collegio dei Revisori.

- 1. L'Organo di Controllo è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017 e può essere anche monocratico.
- 2. Qualora fosse scelta la forma collegiale, l'organo di controllo è costituito da tre membri, anche non associati, eletti per tre anni dall'assemblea e rieleggibili.
- 3. L'organo di controllo è formato da almeno un revisore contabile iscritto al relativo registro.
- 4. Nella scelta dei componenti si applicano gli articoli 2397 e 2399 del codice civile.
- 5. Il Collegio elegge nel proprio seno un Presidente iscritto all'Albo dei Revisori.

Nei casi previsti dalla legge per le nomine del Revisore Legale dei Conti, la competenza della revisione verrà affidata all'Organo di Controllo, anche se monocratico. In tal caso tutti i membri dell'Organo di Controllo devono essere iscritti al Registro dei Revisori Legali dei Conti. L'associazione potrà comunque deliberare la nomina di un Revisore unico o di un Collegio dei Revisori formato da tre membri iscritti al Registro dei Revisori Legali dei Conti.

7. L'organo di controllo:

- a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul

rispetto dei principi di corretta amministrazione;

b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

c) esercita i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

d) attesta che il bilancio sociale dell'associazione, ove necessario per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dell'associazione dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

8. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni associative o su determinati affari.

I membri dell'Organo di Controllo in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 c.c. secondo comma possono ricevere un compenso ai sensi dell'articolo 34 secondo comma del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 25 - Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri ha la funzione di perseguire la bonaria composizione delle liti che dovessero insorgere tra gli associati.

2. È composto da tre membri effettivi, anche non associati, e nomina al proprio interno un Presidente.

3. I componenti il Collegio dei Probiviri sono eletti dall'Assemblea, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

4. Avverso il giudizio del Collegio, è possibile ricorrere al giudice ordinario.

Articolo 26 - Comitato Scientifico

1. È composto da specialisti in reumatologia e discipline affini ed è proposto dal Consiglio Direttivo all'Assemblea Ordinaria.

2. Ha il compito di fornire il supporto tecnico specialistico al Consiglio Direttivo e di proporre iniziative scientifiche di aggiornamento

3. Dura in carica tre anni ed è rinnovabile.

Articolo 27 - Notiziario

1. Il Notiziario di ALOMAR è un periodico di vita associativa. È iscritto all'Ufficio Stampa del Tribunale di Milano con numero 351.

Articolo 28 - Sezioni

1. L'associazione può aprire Sezioni e Gruppi per patologie nel territorio della Lombardia secondo quanto previsto dal Regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea.

2. Le sezioni sono costituite su base territoriale e sono prive di soggettività autonoma.

3. Il Regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo non può essere difforme dalla finalità, da principi e nei modi del presente statuto.

Articolo 29 - Convenzioni

1. Le convenzioni tra l'associazione e altri enti e soggetti,

pubblici o privati, sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione.

2. Le convenzioni sono stipulate dal Presidente di ALOMAR quale suo legale rappresentante, copia di ogni convenzione è custodita a cura del Presidente presso la sede dell'associazione.

3. Il Presidente può, tramite delibera del Consiglio Direttivo, delegare i responsabili delle sezioni territoriali per la firma delle convenzioni stipulate con gli enti territoriali periferici.

Articolo 30 - Scioglimento

1. Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e deve essere approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall'Assemblea straordinaria degli associati convocata con specifico ordine del giorno.

2. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'articolo 9 dei D. Lgs. 117/2017.

3. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.

Articolo 31 - Personale retribuito

1. L'associazione, in quanto organizzazione di volontariato, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, ai sensi dell'art. 33 primo comma del D. Lgs. 117/2017.

2. I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento del Consiglio Direttivo adottato dall'associazione.

Articolo 32 - Responsabilità e assicurazione degli Aderenti

1. Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'articolo 18 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 33 - Responsabilità dell'associazione

1. L'associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Articolo 34 - Controversie

1. Tutte le eventuali controversie tra associati e tra questi e l'associazione o i suoi organi, saranno sottoposte, nei limiti di legge, con l'esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza del Collegio dei Probiviri.

2. Essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura.

Articolo 35 - Norme di riferimento

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

F.to: Maria Grazia Pisu

F.to: EDOARDO RINALDI (L.T.)